







Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi

a cura di Carlo Notarmuzi

Roma, 29 novembre 2017



Perché una norma sul rappresentante unico

Il dissenso in conferenza di due uffici della stessa amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1583, 21 aprile 2016)

Un rappresentante unico per ciascuna amministrazione Un rappresentante unico per le amministrazioni statali

Conferenza semplificate e simultaneee

Alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona partecipano contestualmente, ove possibile anche in via telematica, i rappresentanti delle amministrazioni competenti.

La previsione della figura del Rappresentante unico è contenuta nel novellato articolo 14-ter che tratta della "conferenza simultanea": ciò in quanto l'esigenza semplificatoria ed acceleratoria che l'istituto vuole soddisfare si manifesta, in particolare, nel caso di conferenze di servizi di complessità elevata, per le quali l'esame degli interessi coinvolti deve svolgersi alla presenza contestuale di tutte le amministrazioni coinvolte.

Decorrenza della nuova normativa sulla conferenza di servizi

Articolo 14-*bis*, stabilisce che la conferenza di servizi decisoria "è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte"

Articolo 7, "Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore" (28 luglio 2016)

Il Rappresentante unico delle amministrazioni statali

Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni. (14-ter, comma 4)

Amministrazioni statali e non statali

Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d. lgs. 30 luglio 199, n. 300.

La nomina del Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato

- dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto
- almeno due amministrazioni statali
- nella convocazione l'elenco di tutte le amministrazioni coinvolte
- Amministrazioni ad articolazione interprovinciale: il Prefetto del luogo dove si realizza il progetto

La partecipazione delle amministrazioni

- Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.
- L'interlocuzione con le amministrazioni (fase ascendente e fase discendente)
- Funzione di supporto, non possono esprimere un parere

La decisione del rappresentante

- il Rappresentante unico non è chiamato, unicamente, a esporre in conferenza la sommatoria delle posizioni delle amministrazioni che rappresenta, bensì, opera, secondo un criterio di valutazione e bilanciamento di interessi, individuando eventualmente le posizioni prevalenti rispetto all'interesse o agli interessi pubblici tutelati nel caso concreto
- Il concetto di prevalenza, quindi non va inteso in un'accezione strettamente numerica e quantitativa, ma deve fare riferimento al peso che riveste nel caso concreto la singola amministrazione partecipante ai lavori.

Modalità di svolgimento dei rapporti intercorrenti tra l'amministrazione proponente e il Rappresentante unico

La procedura di svolgimento della conferenza di servizi prevede che "le amministrazioni coinvolte possono richiedere" all'amministrazione procedente "integrazioni documentali o chiarimenti", ma solo il rappresentante unico sia "abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione" delle amministrazioni statali coinvolte.

Amministrazione proponente e rappresentante unico

Se l'amministrazione proponente è statale il rappresentante unico rappresenta tutte le amministrazioni statali coinvolte e la parte dell'amministrazione proponente chiamata a rendere il proprio parere/assenso.

L'amministrazione proponente non è rappresentata dal Rappresentante unico per la parte decisoria del procedimento

il ruolo dell'amministrazione procedente

il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).

L'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri

A tutela delle posizioni delle amministrazioni rappresentate dal Rappresentante unico il legislatore ha previsto che "Le amministrazioni preposte alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) " prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso"